

Contratto n. ... del .../.../....

Spett.le

.....

.....

C.F./P.I.

Pec [.....](#)

Oggetto: CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di condizionamento di Sesta Lab – CIG: 9114220C44.

Con riferimento alla richiesta di offerta pubblica finalizzata all'indagine di mercato del .../.../..., alla Vs. offerta economica prot. ... del .../.../..., ed in applicazione della Determina Dirigenziale di Co.Svi.G. n. .../DSL/... del .../.../..., Vi conferiamo, in nome e per conto di Co.Svi.G. - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche S.c.r.l. (in seguito denominato "Co.Svi.G.") il Contratto in oggetto alle condizioni contrattuali di seguito precisate.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha per oggetto il **Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di condizionamento di Sesta Lab.**

La tipologia delle prestazioni da eseguire e le modalità di esecuzione delle stesse sono descritte nella presente lettera e nei documenti citati al successivo paragrafo e sono dunque a Voi noti. Il contenuto di tali documenti, che l'Appaltatore riconosce sufficiente a determinare l'oggetto del Contratto, ha valore esplicativo e non limitativo. Pertanto deve intendersi compreso, anche se non espressamente indicato, tutto quanto è necessario per eseguire compiutamente ed a perfetta regola d'arte quanto oggetto di esso, completo, finito in ogni sua

parte ed idoneo allo scopo cui è destinato, del quale scopo l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

1.1. DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

Il Contratto è costituito da:

- A. Presente lettera d'ordine;
- B. Lettera di accettazione;
- C. Capitolato tecnico;
- D. Offerta economica;
- E. Scheda prezzi;
- F. Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI);
- G. Costi per la sicurezza (CS).

Si precisa che eventuali quantità indicate nei documenti sopra elencati sono di massima e non sono impegnative per Co.Svi.G.

In caso di non conformità, o divergenza tra i succitati documenti contrattuali, il contenuto di ciascuno di essi ha valore prevalente su quelli successivi, secondo l'ordine nel quale i documenti stessi sono sopra elencati. Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco di cui sopra hanno valore solo se enunciate espressamente con preciso riferimento alla norma derogata.

Ove, nei documenti sopra elencati, vi sia scritto "dalla firma del Contratto" oppure "dalla data dell'ordine" si intenda "dalla data di accettazione del Contratto".

1.2. DATI AMMINISTRATIVI E FISCALI DELL'APPALTATORE

I dati relativi all'Appaltatore sono i seguenti:

- Ragione sociale:
- Sede legale:

- Partita I.V.A./Codice Fiscale:
- Tel:, E-mail:; PEC:

2. SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le modalità di esecuzione delle prestazioni sono dettagliate nel Capitolato Tecnico. Si evidenzia che nell'allegato Capitolato Tecnico, sono specificate le attività pianificate da eseguire e le relative frequenze.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante e delle norme vigenti in materia di appalti pubblici.

2.1. SUBAPPALTO

Vista la natura delle prestazioni, per il presente appalto è ammesso il subappalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora non ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (a cui si rimanda), i pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore verranno effettuati dall'Appaltatore. Qualora, invece, ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i pagamenti spettanti al subappaltatore verranno effettuati direttamente da Co.Svi.G. (in tal caso l'Appaltatore deve comunicare al RUP la parte delle prestazioni eseguiti dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento).

Si richiama che ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Co.Svi.G. non potrà autorizzare il subappalto qualora l'Appaltatore del subappalto abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

Si richiama, per il resto, il disposto dell'art. 105 cit.

3. SICUREZZA

La violazione da parte dell'Appaltatore delle clausole facenti parte del presente articolo 3, comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., fatto salvo ogni diritto di Co.Svi.G. al risarcimento del danno.

Co.Svi.G. si riserva comunque la facoltà di compiere verifiche ispettive presso le unità produttive interessate dal presente Contratto al fine di verificare il rispetto delle clausole sotto riportate. L'Appaltatore è tenuto a prendere tutte le necessarie precauzioni, ad osservare le eventuali prescrizioni, ad adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di sicurezza, che le norme prescrivono e che l'esperienza suggerisce, atti a prevenire ed evitare infortuni ed incidenti di qualsiasi genere.

L'Appaltatore dovrà attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto in proposito prescritto dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, in particolare in via esemplificativa e non esaustiva:

- dal D.Lgs. del 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- dal D.Lgs. del 10.04.2006 n. 195;
- dalle Norme eventualmente emesse nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, Co.Svi.G. ha fornito all'Appaltatore dettagliate informazioni, anche in modo documentale mediante la consegna del DUVRI, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare e su eventuali piani di emergenza aziendali.

Co.Svi.G. coopererà inoltre con l'Appaltatore, che prima dell'inizio delle prestazioni dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi degli

artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai summenzionati rischi specifici esistenti nell'ambiente. Tali misure verranno riportate nel Piano Operativo Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni; tale documento deve rimanere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

La conoscenza da parte di Co.Svi.G. di detto documento non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell'Appaltatore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità.

L'Appaltatore dovrà comunicare a Co.Svi.G., prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo di almeno una persona designata a promuovere ed eseguire attività di prevenzione antinfortunistica (preposto al servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31, comma 1, lettera e, del D.Lgs. 81/2008), ed il nominativo del medico competente (di cui all'art. 18, lettera a, del D.Lgs. 81/2008) nei casi previsti dal decreto stesso; eventuali variazioni in corso d'opera dovranno essere tempestivamente comunicate. Co.Svi.G, da parte sua, designerà un referente aziendale per la sicurezza.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di fornire a Co.Svi.G. notizie e dati inerenti agli infortuni che eventualmente coinvolgessero i propri lavoratori od eventuali lavoratori in somministrazione/distacco nell'espletamento delle prestazioni affidate con il presente Contratto.

Qualora le attività dovessero essere eseguite su o in prossimità di impianti in esercizio, l'Appaltatore è tenuto a richiedere per iscritto l'autorizzazione a iniziarle facendosi rilasciare conferma secondo le procedure in atto presso Co.Svi.G.

Nel caso si renda necessario mettere fuori servizio taluni impianti di Co.Svi.G.,

l'Appaltatore dovrà chiedere ed ottenere, preventivamente, l'autorizzazione ad iniziare le attività dal personale di Co.Svi.G. espressamente autorizzato ed attenersi a tutte le disposizioni da questi impartite.

Nel caso in cui, per esigenze eccezionali di servizio, gli impianti debbano essere urgentemente rimessi in esercizio, l'Appaltatore deve immediatamente interrompere le attività e provvedere alla messa a disposizione dell'impianto con le modalità sopra indicate. Ove l'Appaltatore non adempia a tale obbligo, come pure in ogni caso in cui, per sua colpa, si verifichi un ritardo nella rimessa in servizio degli impianti rispetto al programma prestabilito, l'Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente derivati a Co.Svi.G. e/o a terzi.

In caso di riscontrati inadempimenti agli obblighi di legge e di Contratto in materia di sicurezza sul lavoro, Co.Svi.G. si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla sospensione delle prestazioni, senza che questa comporti riconoscimento alcuno, oppure alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

4. PERSONALE DIPENDENTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento dell'Appaltatore rispetto agli obblighi verso il suo personale, in materia retributiva, contributiva e previdenziale, Co.Svi.G. ha facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, senza che l'Appaltatore possa

pretendere da Co.Svi.G. indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro. Dette trattenute perdureranno fino alla completa sanatoria delle suddette inadempienze.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere:

- al pieno rispetto delle norme e leggi vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e prevenzione infortuni e a farle rispettare da parte di tutto il personale dipendente e ai lavoratori comunque impiegati per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
- alle assicurazioni di legge per il proprio personale dipendente;
- prima dell'inizio delle attività e comunque non oltre 10 (dieci giorni) dalla consegna delle stesse, per i lavoratori propri e/o comunque impiegati per l'esecuzione del Contratto, a consegnare a Co.Svi.G. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Co.Svi.G. si riserva di comunicare gli estremi del presente Contratto agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INPS, ecc.) onde porli in grado di esercitare ogni controllo di loro competenza. L'Appaltatore si impegna in ogni caso a manlevare e a tenere indenne Co.Svi.G. da qualsivoglia onere, obbligo e/o responsabilità derivante dalla violazione delle norme anzidette da parte dei propri dipendenti o dei lavoratori comunque impiegati per l'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna altresì in ogni caso a manlevare e a tenere indenne Co.Svi.G. da qualsivoglia contestazione ovvero onere e/o obbligo dovesse sorgere in ordine agli adempimenti retributivi, previdenziali e contributivi in riferimento ai propri dipendenti e/o ai lavoratori comunque impiegati per l'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è unico responsabile dell'operato del personale da lui dipendente

e/o di quello comunque impiegato per l'esecuzione del Contratto.

Prima dell'inizio delle prestazioni, e comunque prima dell'arrivo del proprio personale sul luogo di lavoro, l'Appaltatore è tenuto a fornire a Co.Svi.G. la lista nominativa del personale utilizzato per il presente Contratto, corredata della qualifica, numero di matricola e posizioni assicurative di legge.

Inoltre l'Appaltatore dovrà provvedere:

- a garantire il rispetto, anche del proprio personale dipendente, di tutte le disposizioni impartite da Co.Svi.G. per il controllo degli accessi alle proprie strutture, per la presenza del personale stesso e di tutti i regolamenti vigenti negli impianti. A tale scopo l'Appaltatore, ai sensi della L. 123/2007 come introdotto dalla Legge 248/06, dovrà munire il suddetto personale, di tesserino di riconoscimento completo di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, del corrispondente numero di matricola e l'indicazione del datore di lavoro, con l'obbligo di esporla. Non sarà consentito l'accesso al personale sprovvisto di detto tesserino. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo della tessera mediante, annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In

caso di inadempienza, accertata dagli organi di controllo, sono previste

sanzioni a carico dei datori di lavoro appaltatori e la sospensione dei lavori se

si accertano dipendenti non regolari superiori al 20%;

- a dimostrare a Co.Svi.G., ogni qualvolta lo richieda, di aver adempiuto alle disposizioni legislative in materia di gestione del personale (esibendo e trasmettendo copia del Libro Unico del Lavoro, sezione presenze, copia della lettera-denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la cassa Edile se prevista, assicurativi ed antinfortunistici, copia dei versamenti effettuati, ecc.);
- a fornire prima dell'inizio delle prestazioni adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute inerente alle peculiarità e caratteristiche specifiche del sito di Sesta Lab, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Co.Svi.G., ai sensi dell'art. 1456 C.C., si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione del Contratto in caso di riscontrate irregolarità relative ad adempimenti previdenziali, assicurativi ed attinenti i contratti di lavoro a carico dell'Appaltatore.

4.1 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

Tutti i pagamenti sono vincolati alla regolarità del DURC; ove risulti irregolare anche uno solo dei DURC, Co.Svi.G. si riserva di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento contabili successivi (oltre che attivare le procedure di segnalazione agli enti interessati), fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere da Co.Svi.G. indennizzi o risarcimento di danni, né la maturazione di interessi o altro.

Si applica quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come

previsto dall'art. 8.1 del presente Contratto.

Non rientrano nel novero dei destinatari dell'obbligo del DURC i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti.

4.2. DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

L'Appaltatore deve inoltre provvedere a quanto previsto dal Regolamento di cui al D.M. 388/03 recante le disposizioni sul Pronto Soccorso aziendale.

I datori di lavoro delle imprese appaltatrici dovranno inviare a Co.Svi.G. che gestisce il Contratto, l'elenco dei nominativi dei propri addetti al primo soccorso per lo specifico luogo di lavoro interessato. Il personale dell'impresa dovrà avere in dotazione almeno un pacchetto di medicazione, conforme alle prescrizioni del D.M. 388/03, ed un mezzo di comunicazione idoneo al fine di una pronta attivazione dell'emergenza sanitaria (tel. 118). Tutte le azioni relative al pronto soccorso saranno effettuate dagli addetti dell'impresa interessata.

Sarà compito della stessa informare immediatamente Co.Svi.G. dell'eventuale infortunio.

4.3 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto secondo le condizioni, modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Lettera d'Ordine nonché nella documentazione di cui al precedente articolo 1.1. e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza, le migliori tecniche disponibili ed a regola d'arte, avvalendosi a tal fine di personale qualificato e idoneo per il corretto espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore, oltre agli oneri previsti nella presente Lettera d'Ordine e nei relativi allegati, si impegna a:

- eseguire le attività oggetto del Contratto senza interferire o recare intralci o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa di Co.Svi.G. e/o di terzi;
- dare immediata comunicazione a Co.Svi.G. di ogni circostanza che possa interferire e/o influire sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
- adottare, nell'esecuzione del Contratto, ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, a persone e/o a cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a porre rimedio ai danni arrecati nonché il risarcimento dei danni cagionati dal proprio personale a Co.Svi.G. e/o a terzi;
- assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti alle prestazioni;
- manlevare e comunque tenere indenne Co.Svi.G. da qualsiasi responsabilità e da qualsivoglia onere che dovesse derivare da quanto previsto al punto precedente, ivi comprese eventuali azioni legali promosse da terzi, in qualunque modo connessi con l'esecuzione del Contratto;
- comunicare tempestivamente a Co.Svi.G. ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari.

L'elencazione sopra riportata è solo esemplificativa e non limitativa, pertanto, restano a carico dell'Appaltatore tutti gli ulteriori oneri, anche se non espressamente indicati nel Contratto, necessari o comunque opportuni ai fini della corretta esecuzione dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore riconosce il diritto di Co.Svi.G. a controllare e verificare l'esatto

adempimento, da parte dell'Appaltatore stesso, di tutte le obbligazioni assunte

con il Contratto e di tutte le eventuali ulteriori prescrizioni impartite da Co.Svi.G.

in corso di esecuzione dello stesso.

Qualora dovessero risultare errori o imprecisioni relativamente alle attività

oggetto del Contratto, l'Appaltatore si impegna a compiere quanto necessario per

porvi rimedio ai fini dell'esatto svolgimento delle prestazioni e nel rispetto dei

termini relativi a ciascuna attività.

Resta fermo che la mancata formulazione di osservazioni o eccezioni da parte di

Co.Svi.G. sulle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni in occasione

delle suddette attività di controllo e verifica non esclude né limita la responsabilità

dell'Appaltatore in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente

Contratto.

4.3.1. RIFIUTI SPECIALI

Per i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, il cui "produttore" è l'Appaltatore

(rifiuti originati dalla propria attività), lo stesso deve provvedere a propria cura e

spese al trattamento ed al conferimento ad impianto autorizzato, dando

dimostrazione a Co.Svi.G., di avere adempiuto a tutti i relativi obblighi in

conformità alle vigenti disposizioni di legge. A titolo esemplificativo e non

esaustivo l'Appaltatore dovrà:

- assicurare che la gestione del rifiuto sia effettuata da ditta autorizzata in base alle disposizioni delle leggi vigenti;
- fornire a Co.Svi.G., copia della 4° copia di tutti i Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) e/o documentazione appropriata e conforme alla legislazione nazionale per spedizioni in ambito transfrontaliero;
- permettere, in qualsiasi momento, le verifiche richieste dai rappresentanti di

Co.Svi.G. presso gli impianti e le sedi di tutte le imprese che partecipano alla gestione dei rifiuti.

In caso di riscontrati inadempimenti agli obblighi di legge e di Contratto in materia di gestione rifiuti, Co.Svi.G. si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla sospensione delle prestazioni, senza che questa comporti riconoscimento alcuno, oppure alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

4.3.2 D.P.C.M. 11 MAGGIO 1991 N. 187

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 187/91, è fatto obbligo all'Appaltatore, qualora si tratti di società assoggettata al decreto in questione, di comunicare a Co.Svi.G. se, nel corso di esecuzione del Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2%.

La comunicazione dovrà essere fornita, ove anche non fossero intervenute variazioni, almeno con cadenza annua.

4.3.3 CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Il presente Contratto deve essere eseguito nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

Ogni qualvolta intervengano variazioni nell'assetto societario, l'Appaltatore dovrà consegnare, a Co.Svi.G., la certificazione attestante l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza e di sospensione ai sensi della vigente normativa antimafia.

Qualora, anche a seguito di verifiche effettuate d'ufficio da Co.Svi.G. presso gli Enti competenti, emergano in merito all'Appaltatore elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, Co.Svi.G. procederà alla risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun risarcimento dei danni nei confronti di Co.Svi.G.

4.4. RAPPRESENTANZA

La rappresentanza di Co.Svi.G., è costituita da:

- Giulio Grassi, g.grassi@sestalab.com, 0577 1698581, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- Andrea De Lucia, a.delucia@sestalab.com, 0577 1698580, in qualità di referente.

Per quanto riguarda le questioni amministrative e relative ai pagamenti il referente è Paola Boddi (p.boddi@cosvig.it).

Prima dell'inizio delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare ai su indicati rappresentanti di Co.Svi.G. il nominativo del proprio Rappresentante e del suo sostituto, il quale, durante le assenze del primo, sia autorizzato a farne le veci.

Il Rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto sono responsabili della conduzione tecnica ed amministrativa delle prestazioni oggetto del presente Contratto e devono essere in possesso delle apposite deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto.

Qualora l'Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto cambi la propria rappresentanza, dovrà comunicare per iscritto all'unità che gestisce il Contratto il nuovo nominativo.

5. VALIDITÀ DEL CONTRATTO E TERMINI DI ATTINGIMENTO

Il presente Contratto ha validità di **mesi 48** a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso, oppure in caso di necessità di consegna d'urgenza, dalla data riportata sul primo verbale di consegna. Al raggiungimento di tale termine e dell'importo contrattuale di cui al successivo art. 6 (comprensivo

dell'eventuale tolleranza) il Contratto perderà la propria efficacia.

L'esecuzione delle prestazioni sarà frazionata in singole partite di attività.

La convocazione dell'Appaltatore per l'esecuzione delle partite di attività previste dal Contratto avverrà previa richiesta telefonica, a mezzo di apposita comunicazione (Richiesta d'ordine/Lettera di attingimento, da comunicarsi a mezzo e-mail o posta elettronica certificata), da emettere entro il periodo di validità del Contratto.

In essa saranno specificate le partite da eseguire e, per ciascuna di esse, la data di consegna aree e impianti, le date previste di inizio e di ultimazione attività, nonché il relativo importo presunto determinato in base alla Scheda Prezzi; saranno inoltre precisati gli eventuali adempimenti tecnici e/o amministrativi a carico dell'Appaltatore anche secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

L'Appaltatore dovrà dare conferma di ricezione della suddetta comunicazione e dovrà dare inizio alla partita di attività entro e non oltre 15 giorni lavorativi successivi all'invio della comunicazione di cui al precedente terzo capoverso del presente articolo, salvo diverse indicazioni contenute nella lettera di attingimento.

In ogni caso, qualora, a seguito di sollecito scritto, decorsi i termini indicati al precedente capoverso l'Appaltatore non intervenisse entro 24 ore (48 nel caso della domenica e festivi) successive dalla ricezione dello stesso sollecito, Co.Svi.G. si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Il Verbale consegna aree ed impianti riporterà le date definitive di inizio e fine attività.

Tutte le attività potranno essere eseguite anche nei giorni di sabato e festivi oppure su più turni giornalieri, pur nel completo rispetto della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale e

ciò non darà diritto all'Appaltatore di fare eccezione alcuna, avanzare pretese di

sorta, richiedere maggiorazioni sui prezzi contrattuali o compensi particolari

rientrando tale eventualità nelle normali condizioni di svolgimento dell'appalto.

Le partite di attività consegnate entro il periodo di validità contrattuale potranno

essere ultimate anche al di fuori di tale periodo.

Il periodo di tempo intercorrente tra l'ultimazione di una partita e l'inizio della

partita successiva non è considerato sospensione e pertanto non comporta

riconoscimento alcuno, avendone l'Appaltatore tenuto debito conto nel formulare

la propria offerta.

In ogni caso, nessun vincolo di quantità e/o obbligo di spesa può essere

rivendicato dall'Appaltatore sul presente Contratto.

5.1. OPZIONI E RINNOVI

È escluso il rinnovo tacito del Contratto.

Co.Svi.G. si riserva la facoltà di interrompere le prestazioni in qualunque

momento e anche senza preavviso, in caso di trasferimento delle competenze

dell'Ente ad altro soggetto giuridico.

6. IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

L'importo presunto del Contratto ammonta a € (euro

...../.... cent), di cui € 440,16 (euro Quattrocentoquaranta/sedici

cent), oltre IVA se dovuta per legge, per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso.

L'Appaltatore è in ogni caso tenuto ad eseguire quanto richiesto da Co.Svi.G., alle

stesse condizioni contrattuali, fino a quando l'importo finale non superi del 20%

(tolleranza) il suddetto importo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii., senza che per ciò possa far valere il diritto alla risoluzione

del contratto.

Qualora alla scadenza della validità temporale del Contratto venisse contabilizzato un importo inferiore all'importo contrattuale, la validità stessa potrà essere estesa nella misura necessaria a raggiungere l'importo medesimo (anche comprensivo della tolleranza), per un massimo di 12 ulteriori mesi rispetto alla scadenza inizialmente prevista, rimanendo dunque fermi ed invariati i prezzi e condizioni stabilite nel presente Contratto.

Nel corso di esecuzione del Contratto nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Appaltatore in merito alle quantità delle prestazioni richieste da Co.Svi.G.

In ogni caso, qualora, alla chiusura del rapporto contrattuale, venisse contabilizzato un importo inferiore a quello sopra indicato, l'Appaltatore non avrà per questo diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

6.1. PREZZI CONTRATTUALI

Le prestazioni in oggetto saranno compensate in base ai prezzi riportati nell'allegato "Scheda Prezzi", che devono intendersi fissi ed invariabili. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera eeeee), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., pertanto il corrispettivo contrattuale è stato determinato applicando alle unità di misura delle singole prestazioni da eseguire i prezzi unitari dedotti dall'allegato "Scheda Prezzi".

Gli importi relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti a misura previa dimostrazione dell'effettiva attivazione e utilizzazione degli stessi.

Tutti i prezzi di cui all'allegato "Scheda Prezzi" comprendono e compensano ogni e qualsiasi onere derivante dall'operare in conformità ai disposti del presente

Contratto, delle leggi vigenti e delle norme di sicurezza.

I corrispettivi del presente appalto sono da assoggettare all'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'Appaltatore ha dichiarato di aver giudicato l'importo a base di gara remunerativo e tale da aver consentito l'offerta presentata e determinata a propria completa soddisfazione, sulla base di calcoli di sua convenienza.

6.2. VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire eventuali modifiche contrattuali richieste, in necessità, da Co.Svi.G. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Co.Svi.G. nel corso della esecuzione delle attività, ha facoltà di chiedere varianti o modifiche contrattuali alle prestazioni stesse rispetto a quelle indicate nel presente Contratto.

In ogni caso, tutte le nuove prestazioni richieste ed approvate da Co.Svi.G. dovranno essere eseguite secondo le condizioni concordate tra le parti, e comunque ritenute congrue da Co.Svi.G., fermo restando i termini e le modalità indicate nel presente Contratto.

Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è preventivamente approvata da Co.Svi.G. nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove ritenuto opportuno da Co.Svi.G., comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento.

6.3. INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Si precisa che tutti i prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili e che, di conseguenza, non si procede alla loro revisione, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6.2. e dall'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Con l'accettazione del presente Contratto l'incaricato riconosce:

- di essere stato pienamente edotto circa la tipologia delle attività da eseguire, la natura dei luoghi, le condizioni locali ed ogni altro elemento necessario relativo al presente Contratto e di averne tenuto debitamente conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sull'esecuzione delle attività medesime e sulla determinazione dei prezzi offerti;
- la remuneratività dei prezzi contrattuali come idonei a coprire l'utile dell'Appaltatore e la totalità delle spese, degli oneri e delle alee inerenti la perfetta esecuzione dell'attività oggetto del Contratto;
- di aver valutato e di considerarsi remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché ogni onere relativo al lavoro straordinario, festivo e notturno che si renda necessario per l'espletamento delle attività entro i termini contrattuali;
- che, per quanto sopra, nessuna riserva può essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività dei singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

7. ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CONTABILITÀ,

FATTURAZIONE E RISERVE**7.1. ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E CONTABILITÀ**

Tutti i suddetti importi saranno fatturati dall'Appaltatore a seguito di verifica di conformità e regolare esecuzione delle prestazioni.

Tutti gli accertamenti contabili verranno effettuati in contraddittorio; nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di presenziare alle misurazioni ed accertamenti o di sottoscrivere i documenti di contabilità, Co.Svi.G. provvederà autonomamente.

Qualora, durante il controllo in contraddittorio, vengano riscontrate da parte di Co.Svi.G. vizi e/o difformità, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire a propria cura e spese quanto necessario ad eliminare i suddetti vizi e/o difformità.

Ove la qualità delle attività prestate dall'Appaltatore risulti inferiore a quella prescritta, in caso di accettazione delle stesse, si applicano prezzi corrispondentemente ridotti rispetto a quelli contrattuali.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo contabilizzato delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

7.2. FATTURAZIONE

A fronte di ciascuna partita contabilizzata, come da punti precedenti, l'Appaltatore emetterà relativa fattura.

In caso di raggruppamento, ciascun componente emetterà propria fattura per la relativa parte di prestazioni eseguite e correttamente contabilizzate come da punti precedenti, salvo diverse indicazioni previste dall'atto costitutivo del raggruppamento stesso.

Prima dell'emissione di ogni fattura il RUP dovrà emettere il Certificato di Pagamento/contabilità/SAL. La liquidazione della fattura sarà effettuata previa esecuzione, da parte di Co.Svi.G., delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell'accertamento della conformità e regolare esecuzione delle prestazioni come da articolo precedente.

In ogni caso, le fatture dovranno riportare, oltre agli estremi del presente Contratto, i seguenti dati:

- coordinata bancaria internazionale codice IBAN del proprio conto corrente dedicato così come previsto dal successivo articolo 8.1;
- codice CIG di cui all'oggetto del presente contratto.

La legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica, pertanto, a partire dal 01/01/2019, tutte le fatture emesse da operatori economici residenti o stabili in Italia dovranno essere soltanto elettroniche.

Le fatture dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI) nel formato XML e dovrà essere necessariamente inserito il Codice Destinatario BA6ET11.

Le disposizioni per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si precisa, come disciplinato dalla normativa vigente, che le fatture emesse con modalità differente, si intenderanno come non emesse sia ai fini giuridici che fiscali.

Gli operatori economici esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica dovranno inviare le fatture tramite PEC all'indirizzo posta@pec.cosvig.it.

In tal caso le fatture emesse dovranno essere intestate a Co.Svi.G. S.c.r.l., Via

Tiberio Gazzei 89, 53030 Radicondoli (SI), Partita IVA: 00725800528.

Le fatture, degli operatori esclusi dalla fatturazione elettronica, che non dovessero pervenire per PEC non saranno prese in considerazione.

Per tutte le fatture, si segnala infine che Co.Svi.G. S.c.r.l. risulta presente negli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti "Split Payment". Detti elenchi risultano validi per l'anno 2022 e sono soggetti a Vostra verifica anche per gli anni successivi.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'**art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, l'Appaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Appaltatore dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, Co.Svi.G. segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati

nell'esecuzione del contratto, Co.Svi.G. tramite il Responsabile del Procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore Co.Svi.G. tramite il Responsabile del Procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Si applicano i **commi 5 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.** con riferimento all'intervento sostitutivo di Co.Svi.G. in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione/verifica conformità.

7.3. RISERVE

Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere tempestivamente segnalate e, in ogni caso, formulate, a pena di decadenza, con una comunicazione ufficiale, inoltrata via pec, via raccomandata a/r o a mano e nel rispetto dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di avvenuta risoluzione delle riserve, l'accettazione medesima sarà formalizzata con apposito atto.

8. PAGAMENTI E CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

8.1. PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ricevute le fatture emesse secondo le modalità riportate nel precedente articolo 7.2., i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario dedicato e intestato all'Appaltatore con valuta fissa per il beneficiario,

entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento fattura, ferme restando in ogni caso le verifiche eventualmente previste dalla legge o dal presente Contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni effettuati alle previsioni contrattuali da eseguirsi entro il suddetto termine.

Ai fini del pagamento del corrispettivo Co.Svi.G. procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore.

In caso di inadempienza contributiva si applica quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mentre in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale si applica il comma 6 dello stesso articolo.

Tuttavia ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In ogni caso, se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Pertanto, in ottemperanza al sopracitato articolo 3 della legge n. 136/2010:

a) l'Appaltatore utilizzerà il conto corrente bancario dedicato come sopra

indicato;

b) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore

devono avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su

conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 4, della medesima Legge n.

136/2010;

c) ogni pagamento deve riportare il codice C.I.G. di cui all'oggetto del Contratto;

d) l'Appaltatore è tenuto a comunicare a Co.Svi.G. gli estremi identificativi del

conto corrente dedicato di cui sopra entro sette giorni dall'accensione o, nel

caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative al presente Contratto, nonché, nello stesso termine, le

generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso;

e) qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall'Appaltatore ad Co.Svi.G. il quale, in caso contrario, è sollevato da ogni

responsabilità;

f) nel caso di violazione di uno solo degli obblighi previsti dall'articolo 3 della

Legge n. 136/2010 e s.m.i. o dalle precedenti lettere a), b), c), d), ed e) il

presente Contratto si intenderà risolto di diritto immediatamente ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

8.2. CESSIONE DEI CREDITI E DEL CONTRATTO

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016

e ss.mm.ii., nonché dalla Legge n. 52 del 21.02.1991 e dall'art. 1260 del Codice

Civile, fermo restando il diritto d'opposizione di Co.Svi.G. alla cessione medesima.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato,

anche in via non esclusiva al presente Contratto, sul quale ricevere, dal

medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG assegnato. Co.Svi.G. provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

È vietata da parte dell'Appaltatore la cessione, anche parziale, del presente Contratto, salvo espressa autorizzazione di Co.Svi.G.

9. GARANZIE E ASSICURAZIONI

9.1. GARANZIA DEFINITIVA

Non prevista

9.2. ASSICURAZIONI

L'Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità per i sinistri ed i danni di qualsiasi genere derivanti dalle proprie attività, direttamente o indirettamente da esso o dai propri dipendenti comunque causati o subiti, ad eccezione dei casi in cui venga accertata la responsabilità di Co.Svi.G., sollevando interamente e rendendo indenne Co.Svi.G. da ogni qualsivoglia responsabilità, nonché da ogni onere e/o obbligo a riguardo.

L'Appaltatore deve comunque tenere indenne Co.Svi.G. da qualsivoglia pretesa fatta valere da terzi, ove non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra.

L'Appaltatore si impegna altresì a risarcire Co.Svi.G. per qualsiasi sinistro e danno dallo stesso subito, direttamente o indirettamente causato dallo stesso Appaltatore e/o dai propri dipendenti.

L'Appaltatore sarà responsabile dei danni provocati a persone o cose per fatto

proprio o di propri dipendenti, a causa di manchevolezze, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di normative o delle disposizioni impartite da Co.Svi.G. Tale responsabilità sussiste anche in caso di danni a persone e cose che si siano verificati per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento sugli impianti e servizi in gestione, in casi di emergenza.

L'Appaltatore è pertanto tenuto al risarcimento dei danni così provocati, sia diretti che indiretti, salvo il diritto di Co.Svi.G. alla risoluzione del Contratto.

10. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora i termini contrattuali di consegna non venissero rispettati (anche rispetto a quanto indicato nelle lettere di attingimento), a seguito di convocazione ufficiale dell'Appaltatore, e purché il ritardo non dipenda da cause di forza maggiore, tempestivamente segnalate e debitamente documentate, sarà addebitata all'Appaltatore, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo **1‰ (unopermille)** dell'importo totale relativo all'attività interessata (in particolare, dell'intero importo contrattuale in caso non venissero rispettati i tempi contrattuali, dell'importo dell'attingimento in caso non venissero rispettati i tempi dell'attingimento), fino al raggiungimento del massimale pari al 10% (diecipercento) dell'importo presunto del Contratto, raggiunto il quale Co.Svi.G. avrà facoltà, ai sensi dell'art. 1456 C.C., di avvalersi della clausola risolutiva del Contratto senza che ciò possa costituire per l'Appaltatore diritto ad indennizzi di sorta.

In particolare si intende per ritardo anche il tempo occorrente per ripetere le prestazioni non eseguite a regola d'arte e riscontrate tali in sede di accettazione delle stesse.

In caso di richiesta di prestazioni urgenti (entro max 24 ore dalla comunicazione di Co.Svi.G.), la penale si applica dalla 25esima ora successiva alla comunicazione se questa avviene dopo le ore 10:00.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico.

In tal caso Co.Svi.G. applicherà all'Appaltatore la suddetta penale sino alla data in cui la prestazione inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Co.Svi.G., ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente Contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, Co.Svi.G. provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente Contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

Nel caso in cui Co.Svi.G. accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

La regolarizzazione della penale sarà effettuata con trattenuta sul pagamento di quanto dovuto da Co.Svi.G.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Co.Svi.G. ad ottenere la

prestazione a regola d'arte; è fatto in ogni caso salvo il diritto di Co.Svi.G. di richiedere il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore è tenuto ad seguire le istruzioni e le direttive fornite da Co.Svi.G. per l'avvio dell'esecuzione del Contratto; qualora l'operatore economico non adempia e pertanto non rispetti i tempi di consegna richiesti, Co.Svi.G. ha facoltà di applicare le penali e, in ultima istanza, procedere alla risoluzione del Contratto.

È automaticamente inserita, ai sensi dell'art. 1339 C.C., la presente clausola rescissoria che prevede il diritto per Co.Svi.G. di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti, nel caso in cui, tenuto conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni CONSIP dopo la stipula del presente accordo siano migliorative oppure nel caso di successiva disponibilità di convenzione quadro CONSIP. Vighe in ogni caso la possibilità per l'Appaltatore, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, di adeguamento ai predetti corrispettivi.

Oltre che negli specifici casi espressamente previsti dai precedenti e successivi articoli, Co.Svi.G. si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile nelle ulteriori ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

10.1 RECESSO

Co.Svi.G. si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal Contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si procederà al recesso dal Contratto medesimo per giusta causa, in caso di esito

negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal Contratto.

11. PROPRIETA' INTELLETTUALE - RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

Tutti gli elementi che Co.Svi.G. mette a disposizione in occasione del presente Contratto nonché i documenti, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito del presente Contratto, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini della esecuzione dello stesso, hanno carattere riservato e non possono essere divulgati, salvo il caso in cui l'Appaltatore debba ottemperare agli obblighi di legge o a richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate da Co.Svi.G. ovvero che risultino da documenti di pubblico dominio.

L'Appaltatore sarà responsabile anche del comportamento dei soggetti dallo stesso incaricati dello svolgimento delle attività contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica dei dati che garantiscano la protezione dei dati stessi da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura e a restituire a Co.Svi.G., alla data di cessazione dell'efficacia del presente Contratto, tutti i dati, documenti e informazioni forniti o comunque posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività e a distruggerne tutte le copie e record, salva contraria autorizzazione scritta di Co.Svi.G.

Gli obblighi derivanti dal presente articolo perdurano anche successivamente alla scadenza del presente Contratto o al suo scioglimento per qualsiasi motivo.

In caso di inosservanza dei presenti obblighi di riservatezza, Co.Svi.G. ha la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto di Co.Svi.G. al risarcimento dei danni conseguenti.

12. INFORMATIVA TUTELA DATI PERSONALI

L'Appaltatore prende visione dell'informativa allegata, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti con il presente contratto ed in particolare che:

- i dati personali acquisiti con il presente contratto saranno raccolti presso Co.Svi.G. e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti allo svolgimento dello stesso;
- il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso Regolamento CE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE in modo da assicurare la tutela della riservatezza, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
- il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, e che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato;
- la comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- il titolare del trattamento dei dati è CO.SVI.G. S.C.R.L. in persona del legale

rappresentante pro tempore.

13. NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto in questo Contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Nuovo codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50";
- D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni, per le parti ancora in vigore;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e ss.mm.ii.
- Legge n. 241 del 07/08/1990.
- Linee Guida, direttive e pareri emanati da ANAC.
- Codice Civile.

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente Contratto, ove il Co.Svi.G. sia attore o convenuto è competente il Foro di Siena con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

È esclusa la competenza arbitrale.

14. IMPOSTE E TASSE

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico di Co.Svi.G.

In particolare dovrà essere regolarmente assolta l'**imposta di bollo** (in modalità cartacea o telematica, come consentito dalle norme in vigore), apponendo e annullando, con un segno grafico e l'indicazione della data, una marca da bollo da **€ 16,00 ogni 4 facciate** della presente Lettera d'Ordine se assolta in modalità cartacea, o alternativamente allegando la ricevuta di pagamento se assolta in modalità telematica (in tal caso il documento dovrà essere firmato digitalmente).

Per il presente contratto di n. 34 facciate, dovrà essere versata un'imposta di bollo pari ad **€ 144,00**.

15. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Affinché il Contratto possa ritenersi perfezionato ed efficace è indispensabile che ci rimettiate all'indirizzo di posta elettronica certificata contratti@pec.cosvig.it, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della presente:

- a) la presente Lettera d'Ordine, completa di marche da bollo di cui al paragrafo precedente, firmata digitalmente dal Vs. Legale Rappresentante in segno di integrale accettazione;
- b) l'allegato modello Lettera di Accettazione, compilato e firmato digitalmente dal Vs. Legale Rappresentante.
- c) l'allegato Capitolato Tecnico, completo di una marca da bollo ogni 4 pagine dello stesso.

Resta inteso tra le parti che con l'apposizione della firma digitale, da parte

dell'Appaltatore, sulla presente Lettera d'Ordine e sull'allegato modello di lettera di accettazione, l'Appaltatore medesimo, con tale firma digitale, esprime il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali ed accetta espressamente ed incondizionatamente tutti i documenti e clausole facenti parte del presente Contratto.

Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare i suddetti documenti nel termine sopra prescritto, Co.Svi.G. si riserva di revocare l'aggiudicazione.

Qualora le dichiarazioni sottoscritte dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità e consegnate a Co.Svi.G. si rivelassero, in tutto o in parte, inesatte e/o mendaci, il Contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto per inadempimento dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Resta inteso che, in aggiunta ai casi già previsti di risoluzione del presente Contratto, Co.Svi.G. si riserva tale possibilità ove dovessero emergere in qualsiasi momento delle situazioni, previste dalle leggi in vigore, di impedimento del rapporto contrattuale.

Distinti saluti.

In nome e per conto di Co.Svi.G.

Il dirigente responsabile

Giulio Grassi

L'appaltatore accetta espressamente gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14.